

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Dato atto che il termine per l'approvazione di un regolamento o eventuali modifiche, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che con il Decreto Sostegni, D.L. 22 marzo 2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), sdestinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014 n. 147 che recita: *“Con regolamento da*

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro:

a) per quanto riguarda la Tari:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;”*

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- f) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*

- l'art. 1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 che recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da A9 a E) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”

Considerato che con delibera di C.C. n. 18 del 8/4/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 48 del 29/07/2014, 36 del 28/05/2015, 15 del 28/03/2017 e 16 del 04/02/2021;

Ritenuto che con successivi interventi normativi, che si andranno di seguito ad esporre, il legislatore ha modificato la normativa inerente la TARI in alcuni caratteri fondamentali della stessa e che pertanto si ritiene, per trasparenza e maggiore semplicità di lettura di approvare ex novo il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) restando inteso che le norme contenute nel precedente Regolamento saranno comunque applicate nei rapporti giuridici intercorsi tra Contribuenti e Comune fino all'anno di tassazione 2020 compreso;

Evidenziato, nello specifico, che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA – Testo Unico Ambientale) sotto vari profili e, in particolare, il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA:

- sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani;
- intervenendo sulla definizione dei rifiuti urbani di cui all'art. 1823 del D.Lgs. 152/2006;
- intervenendo sulla classificazione dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- ai sensi del combinato disposto dagli art. 183 e 184 del TUA pertanto, i rifiuti della produzione sono sempre speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e dalla prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni non sono comprese nell'elenco di cui all'allegato L quinquies e detti rifiuti non sono conferibili al servizio pubblico;

Dato atto, altresì, che il Decreto legislativo 116/2020, pur entrando in vigore il 26/09/2020, prevedeva all'art. 6 comma 5 che *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo della attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegato L-quater e L-quinquies, introdotti dall'art. 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”* e che pertanto è necessario procedere a recepire tali interventi;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;

Visto il regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le modifiche anzi espone, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che è stata convocata la “1^a Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 7208 del 14.06.2021, in data 24.06.2021 per l'illustrazione del presente atto;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”, dandosi atto che lo stesso, ai sensi della vigente normativa, produce effetti dal 1 gennaio 2021;
2. di dare atto che il testo del nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI*” è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il precedente Regolamento e le norme in esso contenute saranno comunque applicate nei rapporti giuridici intercorsi tra Contribuenti e Comune fino all’anno di tassazione 2020 compreso
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
5. di dichiarare con successiva e separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 18/08/2000 n. 267.